

Un “abuso edilizio contrattuale” a carico degli erogatori di servizi verso i cantieri ed i manufatti illegali

Ma chi fornisce energia elettrica a favore dei cantieri illeciti concorre nel reato di abusivismo edilizio? E chi poi allaccia elettricità, acqua e gas di rete e linee telefoniche fisse verso gli immobili abusivi ultimati è corresponsabile della fruizione dell'abuso?

A cura del Dott. Maurizio Santoloci
Magistrato

Torniamo a parlare dell'abusivismo edilizio, dopo un precedente intervento pubblicato su queste pagine in materia di “concorso negoziale” tra chi realizza un manufatto palesemente illecito e chi – poi – acquista lo stesso in modo palesemente e consapevole e doloso (http://www.dirittoambiente.net/base1.php?a=territorio_articoli&b=territorio).

Sempre restando nel campo delle violazioni in materia edilizia e paesaggistica, vorrei svolgere alcune riflessioni su un altro aspetto spesso sottovalutato, ma che ritengo estremamente importante nel contesto delle strategie di contrasto a tali forme di illegalità.

Ancora una volta voglio precisare, per evitare equivoci e critiche strumentali, che sia in questo che negli altri interventi precedenti il tema è quello specifico dei **grandi abusi edilizi**, e cioè di quelle illegalità realizzate in **palese e radicale contrasto con la normativa di settore** ed in particolare con la **violazione anche dei vincoli-paesaggistici ambientali**. Quindi, per essere ancora più chiari, non stiamo argomentando su balconi ricoperti, aumenti di cubature per realizzare verandine, o abusi edilizi di piccola rilevanza familiare. Ci interessiamo, invece, della **casa in cemento armato abusivo, spesso utilizzata come seconda abitazione, costruita sulla costa del mare, dentro i parchi nazionali, nei territori boscati e di tutti gli altri abusi edilizi importanti e ad alto impatto territoriale del nostro Paese**, molti dei quali comportano anche uno **scempio paesaggistico ed ambientale di estrema rilevanza**.

In altre parole, tutta quella massa di abusi che poi nella loro sovrapposizione e stratificazione storica determinano uno stravolgimento degli assetti idrogeologici e di stabilità territoriale che poi sono all'origine di tutti quei fenomeni dovuti al territorio reso così conseguentemente fragile a tal punto da generare continuamente **frane, alluvioni, smottamenti, crolli di intere colline o straripamenti incontrollati di corsi d'acqua** che non riescono più a trovare il loro percorso naturale perché dentro o vicino agli alberi ci sono colate di cemento armato.

Altra premessa. Tutta questa enorme casistica di grandi e radicali abusi edilizi e paesaggistici sono logicamente commessi in **palese e altrettanto radicale violazione della normativa di settore e quindi realizzati senza permesso di costruire e senza nullaosta paesaggistico-ambientale**. Dunque è logico che tale tipo di abusivismo non è basato su alcun atto abilitativo della pubblica amministrazione.

A questo punto la nostra (duplice) riflessione.

La prima. **Chi fornisce energia elettrica ad un cantiere edile così palesemente e notoriamente abusivo?** In base a quale pratica e procedura?

Questo problema generale non è una nostra idea, ma deriva da un principio espresso in modo chiaro ed inoppugnabile dalla normativa di settore. Infatti il DPR 6 giugno 2001 n. 380 prevede **un divieto espresso per le aziende erogatrici dei servizi pubblici di fornire i servizi medesimi ai cantieri in atto di natura abusiva**.

La *ratio legis* è intuitiva e chiarissima. Infatti, questo è un deterrente formidabile per scoraggiare ogni tipo di abusivismo perché se chi realizza manufatti illegali in violazione di legge ha la certezza matematica ed insuperabile che **non potrà mai avere un allaccio di elettricità per realizzare il cantiere** e poi - comunque - **una volta ultimato il manufatto non potrà avere allaccio di elettricità, acqua corrente, fogna, gas di rete e linea telefonica**, verosimilmente sarà scoraggiato fin dall'inizio dal realizzare l'abuso in questione perché avrà difficoltà rilevanti nel cantiere e - comunque - poi non potrà abitarvi se non in modo veramente disagiata.

Pensiamo alle diffuse illegalità edilizie e paesaggistiche sulle coste. **Le seconde case (abusive) per le vacanze estive dovrebbero essere costruite all'inizio senza energia elettrica e poi vissute dai relativi proprietari praticamente in assenza totale di ogni minimo servizio** inerente energia elettrica, acqua corrente, servizi igienici ed ogni altro elemento minimale essenziale per una ordinaria godibilità dell'abitazione medesima.

Non vi è dubbio, comunque ed in ogni caso, che un manufatto abusivo senza l'allaccio dei servizi di prima necessità è comunque un manufatto di scarso valore anche sul piano del commercio relativo e della appetibilità sociale. Vale certamente meno di un manufatto che può beneficiare di tutti i servizi in questione.

Andiamo a rivedere - velocemente - quello che prevede la legge su questo specifico punto, ed in particolare facciamo un ripasso dei principi previsti nell'articolo 48 della DPR sopra citato il quale nella parte delle sanzioni (e questa collocazione non va sottovalutata) stabilisce che **“È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di permesso di costruire, nonché ad opere in assenza di titolo iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17 marzo 1985”**. Attenzione: la norma recita “esecuzione” e non “opere ultimate”... Il che significa: divieto di erogazione per cantieri in atto... Con obbligo derivante per il dipendente dell'ente erogatore di controllare l'atto abilitativo della pubblica amministrazione.

Non solo, ma proprio per evitare furbizie ed errate interpretazioni applicative della norma poi si specifica che “Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, indicante gli **estremi del permesso di costruire**, o, per le opere abusive, gli estremi del **permesso in sanatoria**, ovvero copia della domanda di permesso in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'articolo 36 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.”

Ci sembra che tale disposizione legislativa non si presti a nessun equivoco di interpretazione e di lettura, anche perché poi lo stesso articolo, per evitare dubbi, prevede che “il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni è nullo e il funzionario della azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 2.582 a 7.746 euro”. Dunque vi è addirittura sanzione specifica per il soggetto che nell'azienda erogatrice viola la disposizione. E cioè non pretende tale documentazione prima di attivare l'erogazione richiesta (elettricità per cantiere in primo luogo).

Va sottolineato che **tale erogazione è parte integrante essenziale degli aspetti tecnici preliminari e predominanti per garantire l'effettiva realizzazione del cantiere/reato**. Tanto è vero che poi la norma - a cantiere ultimato - proprio per creare un effetto deterrente proibirà allo stesso ente erogatore di allacciare tale servizio se il manufatto risulta abusivo. Sarebbe risibile se - come principio generale - il sistema normativo prima consentisse liberamente all'ente erogatore di allacciare il servizio elettrico per realizzare un manufatto abusivo e poi gli inibisse di continuare tale allaccio al manufatto ultimato proprio perché è abusivo..

Un controsenso illogico che va in urto frontale con la *ratio legis* della disposizione dell'art. 48 della normativa sull'edilizia in esame.

Ora, da qui la conclusione della nostra prima riflessione: se l'erogatore di energia elettrica (elemento essenziale ed irrinunciabile per realizzare un cantiere, perché altrimenti i macchinari non si muovono...) è al corrente della natura radicalmente illegale del cantiere, e dunque ha la piena consapevolezza che sta erogando energia ad un'attività *contra legem*, ci sono elementi sufficienti per pensare ad una collaborazione verso l'illecito a titolo di dolo o – quanto meno – a titolo di colpa grave.

E' suo dovere pretendere l'atto che la legge prevede per confermare l'esistenza del permesso di costruire del Comune. Se lui non adempie a tale obbligo, ci sembra che agisce con dolo o quantomeno con colpa grave. Dunque avrà la consapevolezza o quantomeno il dubbio concreto e diretto che il cantiere è illecito e sta fornendo – contro la espressa disposizione di legge – energia elettrica per far attivare dei lavori edili abusivi.

Questo può portare – a nostro modesto avviso - ad ipotizzare un “**abuso edilizio contrattuale**” di concorso/collaborazione a carico del soggetto che nell'ente erogatore allaccia la corrente elettrica ad un cantiere edile nel caso in cui per lui è chiara e palese la natura totalmente e radicalmente illecita del cantiere stesso. D'altra parte in ogni reato di altro genere chi “dall'esterno” collabora, agevola e contribuisce a creare i presupposti e le modalità operative per un reato realizzato poi materialmente da terzi risponde di tale sua azione di collaborazione. Non si vede perché il campo dell'abusivismo edilizio/paesaggistico dovrebbe essere zona franca da tale principio. Va valutato il punto che se l'ente erogatore è chiaramente a conoscenza della natura gravemente illegale del cantiere al quale va a fornire energia elettrica, è ben conscio che tale sua azione non solo agevolerà il reato di abuso edilizio in corso di attivazione ma – anzi – il servizio erogato è condizioni tecnica irrinunciabile e propedeutica per la realizzazione dell'illecito medesimo.

La nostra seconda riflessione.

Ci chiediamo da tempo **come possano poi essere goduti questi beni abusivi**. Infatti, se realizziamo un manufatto abitativo **completamente e totalmente illegale sotto il profilo edilizio e paesaggistico**, (e non si capisce come abbiamo fatto a far muovere i macchinari: gigantesco gruppo elettrogeno? allaccio al confinante compiacente? o erogazione illecita da parte dell'azienda preposta?) magari su una costa o alle pendici di un vulcano o dentro un'area protetta come un parco, una volta ultimati i lavori la vivibilità e godibilità del manufatto stesso come può essere raggiunta?

In altre parole, e per essere più chiari, dopo aver realizzato tale tipologia di grave abuso edilizio, chi va ad abitare dentro tale manufatto come fa a godere dei servizi minimi essenziali per l'abitabilità di tale edificio? Dovremmo ipotizzare che questa casa abusiva realizzata sulla costa ospiti le persone senza elettricità, senza erogazione di acqua corrente, senza possibilità di utilizzare servizi igienici come la fognatura, senza gas da rete, e - naturalmente - senza linea telefonica fissa.

Il citato art. 48 ancora prevede, sempre con il chiaro fine di perseguire le già citate mire inibitorie e deterrenti del testo di legge, che “al fine di consentire una più penetrante vigilanza sull'attività edilizia, è fatto obbligo alle aziende erogatrici di servizi pubblici ed ai funzionari cui sia imputabile la stipulazione dei relativi contratti di somministrazione di comunicare al sindaco del comune ove è ubicato l'immobile le richieste di allaccio ai pubblici servizi effettuate per gli immobili, con indicazione della concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero degli altri titoli abilitativi, ovvero della istanza di concessione in sanatoria presentata, corredata dalla prova del pagamento per intero delle somme dovute a titolo di oblazione. L'inosservanza di tale obbligo comporta, per ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000 nei confronti delle aziende erogatrici di servizi pubblici, nonché la sanzione pecuniaria da euro 2.582 ad euro 7.746 nei confronti del funzionario della azienda erogatrice cui sia imputabile la stipulazione dei contratti.”

E' logico che il divieto per tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di permesso di costruire vale a maggior ragione per la somministrazione di tali servizi anche al manufatto ultimato. Altrimenti la norma non avrebbe senso.

A questo punto dovremmo trarre una conclusione oggettiva: tutti i manufatti abusivi realizzati in questi ultimi anni sul nostro territorio nazionale (e ripetiamo che ci stiamo riferendo a abusi edilizi gravi e radicali soprattutto in aree protette) dovrebbero comunque oggi esistere ed essere abitati senza aver potuto godere di nessun allaccio di un servizio di aziende erogatrici di servizi pubblici. Dunque, per essere ancora più chiari, tutte le case abusive realizzate sulle coste, nei parchi, nelle aree vulcaniche, nelle aree archeologiche, nei territori boscati ed in altre zone di particolare pregio ambientale **dovrebbero da anni essere senza elettricità, senza acqua corrente, senza allaccio fognario, senza gas di rete e senza telefono fisso**. In realtà abbiamo seri indizi, noti a tutti, che la realtà delle cose concrete ma esattamente il contrario di quello che stiamo narrando. Perché crediamo che sia palesemente ed universalmente manifesto a tutti che ogni sorta di casa abusiva del nostro paese, realizzata in modo radicale senza permesso di costruire e senza nullaosta paesaggistico, poi comunque viene tranquillamente abitata e con regolare erogazione di tutti i servizi pubblici sopra citati.

Ci chiediamo dunque da tempo, e vorremmo condividere con i nostri lettori questo nostro dubbio, ma come è possibile che a fronte di un abuso edilizio grave, conclamato, radicale e palese poi in modo praticamente sistematico su tutto il credito nazionale e in tutte le regioni tali abusi siano stati poi beneficiati dei servizi pubblici erogati dalle aziende in questione, sia in fase di realizzazione cantieristica che nella successiva fase di godimento del bene ultimato,

quando la legge invece prevede espressamente il contrario? Come sono stati possibili questi allacci?

Delle due ipotesi, o l'una o l'altra. Premesso che è incontestabile che il nostro territorio nazionale è martoriato da abusi edilizi importanti senza alcun titolo abilitativo, o tutti questi manufatti esistono senza alcun allaccio di servizi in questione (in cantiere e dopo ultimati) o i servizi sono stati sempre sistematicamente allacciati (durante i lavori e nella fase di fruizione del manufatto terminato). Poiché non ci risulta che tali tipi di abusivismi siano stati prima realizzati e poi abitati in modo disagiato senza tali allacci nella maggior parte dei casi, riproponiamo l'interrogativo su come in quei casi è stato possibile effettuare l'allaccio medesimo.

Poniamo poi di conseguenza un altro dubbio connesso, in ordine al quale abbiamo già fatto sopra un accenno. Se in un caso un'azienda erogatrice di servizi pubblici quali quelli che stiamo esaminando ha dolosamente consentito tale allaccio pure essendo pienamente e palesemente consapevole della macroscopica illegalità del manufatto che sta servendo, al di là della specifica sanzione amministrativa che la legge prevede come conseguenza comportamentale ed operativa di tale azienda, resta da porsi il dubbio se detto comportamento improntato a una piena e cosciente volontà di agevolare l'abusivista edilizio non possa integrare anche altre fattispecie illecite. Infatti possiamo ripercorrere in questa sede lo stesso ragionamento che nel nostro intervento precedente abbiamo sviluppato per colui che pur non avendo partecipato materialmente alla realizzazione del manufatto palesemente abusivo, poi lo acquista nella piena e cosciente consapevolezza della radicale origine illegale del medesimo.

Abbiamo infatti argomentato che in questi casi specifici la condotta dell'acquirente non configura un evento imprevisto ed imprevedibile per il venditore, ma anzi rappresenta un determinante contributo causale alla concreta attuazione del disegno criminoso attuato per realizzare un'opera come scempio paesaggistico ambientale proprio per facilitare ed incoraggiare l'acquisto del terzo soggetto che, anzi, come abbiamo sopra esposto trae dalla valorizzazione paradossale della redazione del vincolo un ulteriore ed appetibile elemento per essere incoraggiato metro di acquisto e quindi nel premiare l'attività del primo soggetto che costruisce in via abusiva. Vi è - dunque - anche qui una evidente e storica cooperazione dell'acquirente nel reato, in molti casi va ben oltre una semplice adesione al disegno criminoso concepito dal costruttore, ma che comunque anche nel più modesto dei casi è posta in essere anche attraverso la violazione (deliberatamente o per trascuratezza) di specifici doveri di informazione e conoscenza. Tanto più che alcune attività edificatorie palesemente illegali non possono sfuggire alla percezione comune per scienza e conoscenza, atteso che oggi è ben difficile richiamare una presunta ignoranza su elementi minimali di informazione quando l'edificazione è avvenuta praticamente dentro una scogliera o direttamente sulla riva del

mare o dentro un'area archeologica, in un parco nazionale, dentro il cuore di un'area imboscata, in una zona umida protetta da convenzione internazionale, alle pendici di un vulcano. In tutti questi casi proprio l'ubicazione territoriale del manufatto manifesta a chiunque in modo solare ed inequivoco il carattere illegale del manufatto.

E ribadiamo che a nostro avviso, anche in questi casi, quando l'acquirente sia consapevole dell'abusività dell'intervento - o avrebbe potuto esserlo spiegando la normale diligenza - la sua condotta si lega con intimo nesso causale a quella del venditore ed in tal modo le rispettive azioni, apparentemente distinte, si collegano tra loro e determinano la formazione di una fattispecie unitaria ed indivisibile, diretta in modo convergente al conseguimento del risultato del grave abuso edilizio e paesaggistico.

Infatti seguendo argomentazione opposta, e cioè quella in base alla quale l'acquisto del terzo compratore dovrebbe essere sempre considerato legittimo con valutazione aprioristica limitata alla sussistenza di detta sola qualità, si andrebbe di fatto a conseguire un effetto straordinariamente antitetico alla normativa edilizia e paesaggistica: un sistema formidabile e collaudato in base al quale l'acquisto successivo diventa un sistema elusivo surrettiziamente finalizzato a vanificare tutto il complesso meccanismo preventivo e repressivo previsto dalla normativa in materia di edilizia e vincolistica.

Argomentando in modo contrario si avrebbe un "lavaggio" giuridico dell'abuso edilizio/vincolistico; abuso che solo del fatto di essere stato venduto ad un terzo acquirente verrebbe sostanzialmente "ripulito" dalla sua natura di originaria illegalità per rimanere radicato sul territorio mentre l'acquirente in malafede andrebbe a godere il suo acquisto dolosamente attuato in ordine ad un bene di provenienza illecita ed il costruttore abusivo si verrebbe premiato perché conseguirebbe comunque il suo fine di lucro che resterebbe di fatto indisturbato. E lo scempio paesaggistico ambientale diventa praticamente intoccabile, perché nel contenzioso civilistico/amministrativo conseguente a tale debito rapporto la demolizione diventa sostanzialmente impossibile o improbabile nel tempo.

Partendo da queste considerazioni, proponiamo qualche riflessione parallela ed omologa sul **ruolo del rappresentante dell'azienda erogatrice di servizi che, lo ripetiamo, a fronte di un abuso edilizio grave e conclamato, in modo doloso è perfettamente cosciente viola la legge di settore e consente l'erogazione del servizio da lui gestito.** Violando la legge viola anche e soprattutto la *ratio legis* della norma che è quella di creare presupposti inibitori e deterrenenti per la realizzazione di abusi edilizi. Di conseguenza l'abusivista che ha la matematica certezza di poter prima avere l'allaccio per il cantiere abusivo e poi di poter godere in modo proficuo ed ordinario del manufatto conseguentemente abusivo perché sa bene che comunque potrà ottenere, pur nel divieto di legge, gli allacci dei servizi di erogazione essenziali, trova in detta futura e certa facilitazione una **indubbia agevolazione preordinata concorrente con la sua attività edificatoria abusiva, facilitazione che non è un dettaglio marginale rispetto al suo progetto illegale ma ne costituisce parte intrinseca e determinante.**

Non vi è dubbio che **nel progetto iniziale improntato alla illegalità edificatoria la cognizione della certezza dell'allaccio dell'erogazione dei servizi in questione (in cantiere e nella fase successiva) costituisce una parte importante e significativa nella svolta decisionale del soggetto e quindi costituisce parte integrante primaria della progettualità illegale iniziale**. Anche in tali reati confluiscano condotte convergenti verso un'operazione unitaria caratterizzata dal nesso causale che lega i comportamenti dei vari partecipi, in quanto il soggetto che attua l'attività di edificazione abusiva nelle zone maggiormente protette certamente agisce in stretta sinergia partecipativa preventiva, contestuale successiva con i soggetti acquirenti in malafede in assenza dei quali l'attività di costruzione posta in essere non avrebbe alcun senso in quanto sarebbe fine a se stessa e non ne consentirebbe certamente il lucro che si propone il costruttore legale fin dal primo momento in cui inizia i propri lavori. Ma la stessa sinergia partecipativa al nostro modesto avviso può essere identificata riscontrata in capo al soggetto erogatore abusivo del servizio di allaccio verso il manufatto abusivo. Perché **tale allaccio costituisce parte integrante essenziale del progetto di edificazione abusiva**.

Questo sia nel caso in cui chi realizza i lavori abusivi poi sarà colui che dovrà goderne in prima persona, sia nel caso in cui chi realizza i lavori abusivi dovrà poi vendere il manufatto a terzi, perché in quest'ultimo caso non vi è dubbio che sotto il profilo del mercato commerciale una casa sulla riva del mare costruita illegalmente senza poter garantire all'acquirente gli allacci di elettricità ed altro ha un valore certamente molto inferiore al manufatto per il quale in sede di compravendita si può garantire tutto il sistema di allacci ordinari e quindi la vivibilità altrettanto ordinaria del manufatto medesimo.

Quindi proponiamo una nuova lettura della norma ipotizzando una fattispecie di "**concorso contrattuale**" nell'abuso edilizio e paesaggistico a carico del rappresentante dell'azienda di erogazione dei servizi in questione che consente tali allacci in dolosa e palese violazione di legge, perché il suo contributo all'illecito è palese e determinante (sia nella fase di cantiere, ma anche nella fase successivo temporalmente rispetto ai lavori in senso stretto). E questo al di là ed indipendentemente dalla sanzione amministrativa già prevista la norma, atteso che naturalmente gli scopi e le finalità dei due regimi sanzionatori sarebbero del tutto diversi e autonomi e quindi non vi potrebbe essere una ipotesi di contrasto o sovrapposizione tra le due ipotesi sanzionatorie.

Infine vogliamo lanciare **una ipotesi di lavoro per certi versi innovativa nel contesto del contrasto posticipato agli abusivismi edilizi importanti**.

Infatti molti penseranno che siamo partiti da un presupposto sbagliato, perché così come non sarebbe possibile vendere un immobile abusivo senza permesso di costruire e senza nulla osta paesaggistico (cosa che invece avviene, spesso e di fatto, regolarmente) così non sarebbe

possibile vedere sul territorio manufatti palesemente abusivi che godono degli allacci dei servizi in questione sia in fase di cantiere che in fase di immobile terminato.

Bene. Proviamo a verificare. Sarebbe abbastanza facile ed agevole per un organo di polizia giudiziaria, in particolare per quelle forze di polizia specializzate nell'esame dei documenti formali, attivare una verifica anche semplicemente informatica e sulle banche dati per incrociare le informazioni su tutti gli abusi edilizi importanti e significativi oggetto di condono negli ultimi cinque anni esistenti nel loro territorio di competenza (e dunque abusi radicali conclamati) con le eventuali attività di allaccio di forniture di elettricità, gas e di rete, sistemi fognari e linee telefoniche fisse a favore di tali manufatti prima dell'ottenimento del condono medesimo e cioè allorquando si trattava di situazioni di abusi radicalmente illegali (sia cantieri che poi manufatti ultimati). Dall'incrocio di tali dati potremo avere un interessante riscontro per verificare se veramente quegli abusi edilizi significativi sul territorio sono stati prima attivati con il cantiere e poi vissuti con manufatto terminato senza erogazione di servizi oppure se - invece - come noi riteniamo tali allacci siano stati in precedenza regolarmente ottenuti in ambedue le fasi.

Un protocollo di controllo di questo tipo viene attuato già dalla Guardia di Finanza per scovare chi dà in locazione le abitazioni senza registrare nessun contratto d'affitto; in questo caso si fa proprio un controllo sui consumi dei servizi (elettricità, gas, acqua) con riferimento ad abitazioni che dovrebbero essere disabitate...

Questo per il passato. Ma esiste anche il presente. E dunque sarebbe interessante che quegli stessi organi di polizia giudiziaria selezionassero magari a campione una serie di abusi edilizi importanti e radicali (in totale assenza di permesso di costruire e nullaosta paesaggistico) esistenti sul proprio territorio, magari già denunciati ed in attesa di processo, e comunque abitati nelle more della definizione penale del caso. Su tali manufatti si potrebbe esercitare una verifica per appurare se il cantiere prima ed il godimento poi di quelle opere abusive è stato suffragato o meno dagli allacci dei servizi in questione. Ove si riscontrasse che a fronte della palese illegalità dell'abusivismo edilizio fresco di realizzazione o addirittura ancora in corso realizzazione si fossero regolarmente verificati gli allacci in questione (in fase di cantiere e/o ultimazione), sarebbe doveroso e interessante andare a verificare sulla base di quali procedure e carteggi, e con quali responsabilità personali e aziendali, sono stati concessi questi servizi.

Infine, per il futuro e per i futuribili abusi sarebbe opportuno ed altrettanto interessante impostare strategie di polizia giudiziaria di contrasto coordinato anche al fine di prevenire e reprimere questi che abbiamo definito "concorsi contrattuali" con gli autori degli abusi medesimi, ed impostando così un criterio di controllo che non si limiti soltanto alla verifica dell'esistenza del permesso di costruire e degli altri atti abilitativi, ma si vada a chiedere di volta in volta, sia in fase di cantiere che una volta concluso il lavoro di edificazione, se tale manufatto abbia ottenuto gli allacci in questione (prima, in corso e dopo) e sulla base di quali presupposti.

Riteniamo che un'azione sistematica e significativa di prevenzione anche con riguardo a questi aspetti nel campo degli abusivismi edilizi più radicali possa sortire certamente effetti benefici a tutela della salute del nostro territorio.

Maurizio Santoloci

Publicato 10 novembre 2010